

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2845 del 19/06/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. SOCIETÀ EVERCOMPOUNDS S.P.A. - MODIFICA SOSTANZIALE DELLAUA ADOTTATA N. 1198/2016 DEL 27/04/2016 E SMI, PER L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA SANTA BARBARA N. 192.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2937 del 19/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno diciannove GIUGNO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. **SOCIETÀ EVERCOMPOUNDS S.P.A. - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DA ARPAE SAC DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N. 1198/2016 DEL 27/04/2016 E SMI, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE MESCOLE DI GOMMA NELL'IMPIANTO SITO IN **COMUNE DI FUSIGNANO, VIA SANTA BARBARA N. 192.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATO che la **Ditta Evercompounds SPA** (C.F./P.IVA 02064670397), con sede legale e impianto in Comune di Fusignano, Via S.Barbara, n.192, risulta in possesso dell'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con determina n. 1198/2016 del 27/04/2016 e smi, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 02/12/2019 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna in data 10/12/2019 con PG 18942/2019 (Pratica Sinadoc 34526/2019) dalla Società **Evercompounds SPA** (C.F./P.IVA 02064670397), di modifica sostanziale

dell'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con determina n. 1198/2016 del 27/04/2016 e smi relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in rete fognaria pubblica;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ *DGR n. 286, del 14 febbraio 2005*, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ *DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006*, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 34526/2019, emerge che:

- la società svolge attività di produzione mescole in gomma;
- in data 02/12/2019 la Società **Evercompounds SPA** ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna istanza di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, dell'AUA n. 1198 del 27/04/2016 e smi, relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in rete fognaria pubblica;
- in particolare la Ditta Evercompounds spa ha acquisito la titolarità dell'area, ora adibita esclusivamente a magazzino, della Ditta Sagom Rubber, trasferitasi nel gennaio 2019 in altro comune;
- le acque provenienti da tale area, che confluiscono nello scarico S1 indicato nella planimetria, sono pertanto acque meteoriche pulite, che non necessitano di autorizzazione. Le uniche acque che costituiscono lo scarico di acque reflue di dilavamento in rete fognaria pubblica sono quelle di dilavamento di un piazzale di 540 mq del complesso Evercoumpounds (scarico n.6);
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita da ARPAE SAC di Ravenna la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di richiedere alla Ditta interessata documentazione integrativa, come comunicato con nota PG 193944/2019 del 18/12/2019;

- ai fini dell'adozione della modifica sostanziale di AUA, risulta acquisito con nota PG 74132/2020 del 21/05/2020 il parere favorevole con prescrizioni dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per lo scarico delle acque reflue di dilavamento in rete fognaria pubblica;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con determina n. 1198/2016 del 27/04/2016 e smi, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione di mescole in gomma, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA**, ai sensi del DPR n. 59/2013, adottata da ARPAE SAC di Ravenna con determina n. 1198/2016 del 27/04/2016 e smi, a favore della Società **Evercompounds SPA** (C.F./P.IVA 02064670397), con sede legale e impianto in Comune di Fusignano, Via S. Barbara, n.192, per l'esercizio dell'attività di **produzione mescole in gomma**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che **la presente AUA sostituisce la precedente AUA** adottata da ARPAE SAC di Ravenna con determina n. 1198/2016 del 27/04/2016 e smi, soprarichiamata.

In particolare la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC di Ravenna;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art.124 del DLgs n. 152/2006 e smi), di competenza comunale;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
- l'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in rete fognaria pubblica.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b.) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

4. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e di HERA in qualità di Gestore del Servizio idrico Integrato, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. ssa Daniela Ballardini

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Ditta Evercompounds SPA svolge attività di produzione mescole di gomma nello stabilimento sito in Comune di Fusignano, Via S.Barbara, n.192 ed è in possesso dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2016-1198 e successivo aggiornamento n.2019-2773 del 10/06/2019;
- Con la richiesta di modifica sostanziale dell'AUA relativamente allo scarico delle acque reflue di dilavamento, la Ditta ha presentato anche una modifica non sostanziale per le emissioni in atmosfera, a seguito della installazione di una nuova emissione afferente al locale laboratorio (M49) e richiedendo contestualmente di rinominare alcuni punti di emissione;
- Le restanti emissioni in atmosfera, non modificate, provengono dalle varie fasi di lavorazione della gomma (mescolatori, pesatura, finitura, trasporto pneumatico) e da impianti termici, alimentati a metano, ad uso produttivo e ad uso civile.

Limiti.**REPARTO MESCOLATORI****PUNTO DI EMISSIONE M1 E M2 - SILOS CARICHE – F.T.-**

Portata massima	960	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	20	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	Saltuaria	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE M10 – 2 ° MESCOLATORE APERTO LINEA NGK3

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	20/30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M23 - MESCOLATORE APERTO LINEA GK135

Portata massima	14000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M24 – POSTAZIONI PESATURA POLVERI - F.T. -

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE M33 – MESCOLATORE CHIUSO GK250B E TRASPORTO PNEUMATICO CARICHE - F.T. -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M34 – BATCH OFF LINEA NGK3

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE M35 – LINEA GK 250N (1° E 2° MESCOLATORE APERTO + BATCH OFF) -

Portata massima	50000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M36 – TRASPORTO PNEUMATICO CARICHE BIANCHE + TRASPORTO PNEUMATICO NERO DI CARBONIO + MESCOLATORE CHIUSO GK250N + SILOS NERO DI CARBONIO – F.T.-

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M38 – GRANULATORE – F.T.-

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE M39 – ASPIRAZIONE BILANCE SILOS CARICHE – F.T.-

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE M40 – LINEA GK250B, 1° E 2° MESCOLATORE APERTO+ BATCH OFF –

Portata massima	40000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc
CVM	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M41 – LINEA NGK3 – TRASPORTO PNEUMATICO + MESCOLATORE CHIUSO NGK3 + SILOS NERO DI CARBONIO E CARICHE CHIARE – F.T.-

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M42 – SCARICO NGK3–

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M43 – PRIMO MESCOLATORE APERTO LINEA NGK3

Portata massima	22000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M44 – IMPIANTO DI DOSATURA AUTOMATICO PER ADDITIVI IN POLVERE – F.T. -

Portata massima	6700	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE M45 – IMPIANTO ASPIRAZIONE LABORATORIO -

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE M46 – IMPIANTO ASPIRAZIONE LABORATORIO -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE M48 – IMPIANTO ASPIRAZIONE LABORATORIO -

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE M49 – IMPIANTO ASPIRAZIONE UTA LOCALE LABORATORIO – NUOVO

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	1,5	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Nel laboratorio, le cui cappe afferiscono ai punti indicati con M45, M46, M48 e M49, non vengono utilizzate sostanze cancerogene, tossiche o mutagene, pertanto non si indicano limiti specifici alle emissioni.

PUNTO DI EMISSIONE M47 – CALDAIA ALIMENTATA A METANO -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

Prescrizioni:

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)

UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle

emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

4. Per tutti i punti di emissione dotati di sistemi di abbattimento, la Ditta è tenuta a definire una procedura di periodica manutenzione e controllo al fine di evitare anomalie e/o disfunzioni. Tali apparecchiature devono essere altresì dotate di idonei sistemi che consentano il controllo indiretto del loro corretto funzionamento.
5. Tra le materie prime lavorate non devono essere presenti quelle responsabili di odori molesti. In proposito la Ditta è comunque tenuta a comunicare preventivamente alla Provincia e all'ARPAE qualsiasi variazione significativa delle materie utilizzate al fine della validazione da parte dell'autorità competente delle stesse.
6. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime del nuovo punto di emissione afferente al locale laboratorio M49, **il 30/09/2020**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e ARPAE Servizio Territoriale, l'avvenuta messa a regime;
7. Si indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati, **con la esclusione dei punti M1 e M2 poiché attivi per brevi intervalli, dei punti M45, M46, M48, M49 - cappe da laboratorio - e del punto M47 - caldaia a metano**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. **Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:**
 - **le manutenzioni che dovranno essere effettuate ai sistemi di abbattimento installati, secondo la procedura indicata al precedente punto 4);**
 - **le manutenzioni che dovranno essere effettuate sulla caldaia, con frequenza almeno annuale.**

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA**Condizioni**


- a) la Ditta Evercompounds spa, che svolge attività di produzione mescole di gomma, ha acquisito la titolarità dell'area, ora adibita esclusivamente a magazzino, della Ditta Sagom **Rubber**, trasferitasi nel gennaio 2019 in altro comune;
- b) lo scarico indicato con S1 nella planimetria allegata alla domanda che si origina dall'area Ex Sagom, ora che i locali sono stati adibiti solo a magazzino e non avvengono più operazioni di carico e scarico che possono sporcare le aree esterne, è diventato di "Acque meteoriche pulite" e pertanto non necessita di autorizzazione;
- c) Le acque da scaricare nella pubblica fognatura mista di Via S.Barbara, 192; sono acque reflue di dilavamento provenienti da un piazzale di 540 mq del complesso Evercoumpounds; sono presenti anche sistemi di raffreddamento a ciclo chiuso che non producono alcuno scarico;
- d) le suddette acque reflue di dilavamento vengono sottoposte a trattamento in vasca di decantazione a 3 scomparti con filtro a coalescenza e recapitano, attraverso il punto di scarico n.6 al trattamento finale, l'impianto di Depurazione di Via Pistola n. 5 a Fusignano.

PRESCRIZIONI:

1. **E' ammesso, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche indicati in planimetria con i numeri 2-3-4-5 (servizi igienici e cucine), unicamente lo scarico derivante da acque di dilavamento piazzali indicato in planimetria con il n. 6.**
2. **Entro tre mesi** dalla data di ricevimento dell'atto autorizzativo, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al punto 6, al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
3. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori prima del punto di scarico n. 6 delle acque di dilavamento:
 - **vasca tri camerale di sedimentazione;**
 - **filtri a coalescenza;**
 - **tamponi /cuscini assorbenti** (inseriti nel terzo comparto di sedimentazione della vasca);
 - **Sonda a ultrasuoni di segnalazione olii ed allarme ottico/acustico;**
 - **Misuratore di portata elettromagnetico approvato e piombato da HERA.**
 - **Pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.**
4. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
5. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
6. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

7. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
9. la ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
10. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
11. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
12. **la planimetria della rete fognaria – allegato 2 del 21/10/2019 - con indicati i pozzetti ufficiali di prelievo, costituisce parte integrante e sostanziale della presente AUA.**
13. nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
14. dovrà essere effettuata periodica manutenzione al pozzetto degrassatore delle acque reflue industriali, al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione;
15. il pozzetto ufficiale di prelievo deve essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;
16. i valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
17. è fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa;
18. **nel caso si verificassero imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e/o qualità degli scarichi deve esserne data immediata comunicazione all'ARPAe, all'Ente gestore ed all'Ufficio Ambiti Produttivi, V.I.A. Energia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, indicando le cause dell'imprevisto e i tempi necessari per il ripristino della situazione pre-esistente;**
19. **La planimetria della rete fognaria – allegato 2 del 21/10/2019 - con indicati i pozzetti ufficiali di prelievo, costituisce parte integrante e sostanziale della presente AUA.**

ALLEGATO 2
 PLANIMETRIA COMPLESSIVA RETE FOGNARIA E SCARICHI IDRICI SITO EVERCOMPOUNDS



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.